



**A.S.L. NO**  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE di NOVARA**  
**Viale Roma 7 - NOVARA**

***DELIBERAZIONE  
DEL DIRETTORE GENERALE***

**N° 679 del 12/12/2023**

**OGGETTO: PRESA D'ATTO RINUNCIA ALL'INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER  
PSICOLOGO PSICOTERAPEUTA DA ASSEGNARE ALLE AZIONI DI CONTRASTO AL GIOCO  
D'AZZARDO DA PARTE DELLA DOTT.SSA B.L.L. E CONSEGUENTI ADEMPIMENTI**

**PROPONENTE: S.C. GESTIONE DEL PERSONALE E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE  
UMANE**

**§§§§§§§§§§**

**IL DIRETTORE GENERALE**

***(nominato con D.G.R. n° 10-3292 del 28 maggio 2021)***

**Nella data sopra indicata, su conforme proposta istruttoria della competente Struttura aziendale (sopra individuata), previa acquisizione del parere dei Direttori: Amministrativo e Sanitario, ha assunto, in Novara, presso la sede dell'Ente, la deliberazione di cui all'interno.**

**OGGETTO: PRESA D'ATTO RINUNCIA ALL'INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER PSICOLOGO PSICOTERAPEUTA DA ASSEGNARE ALLE AZIONI DI CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO DA PARTE DELLA DOTT.SSA B.L.L. E CONSEGUENTI ADEMPIMENTI**

**Il Direttore della S.C. GESTIONE DEL PERSONALE E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE**

**formula la sottoestesa proposta istruttoria:**

§§§§§§§§§§

**RICHIAMATA** la deliberazione n. 644 del 28/11/2023 con la quale, tra l'altro, si conferiva un incarico libero professionale ex art. 7, comma 6 bis), d.lgs. 165/2001 per psicologo psicoterapeuta per lo svolgimento di azioni di contrasto al Gioco d'azzardo alla d.ssa Borghi Lazzarini Luana, nata il 13/01/1994, prima classificata della graduatoria della Selezione Comparativa indetta con provvedimento n. 396 del 14/07/2023 e approvata con deliberazione n. 644/2023

**PRESO ATTO** che in data 30/11/2023 la dott.ssa Borghi Lazzarini Luana ha comunicato, con nota in atti presso la s.c. G.P.V.R.U., di rinunciare alla costituzione dell'incarico libero professionale di cui sopra;

**RITENUTO** di prendere atto della rinuncia all'incarico libero professionale per psicologo psicoterapeuta con specializzazione in psicoterapia ad indirizzo cognitivo comportamentale per lo svolgimento di azioni di contrasto al gioco d'azzardo della d.ssa Borghi Lazzarini Luana;

pertanto di procedere al conferimento dell'incarico libero professionale di che trattasi alla seconda classificata della soprarichiamata graduatoria, dott.ssa Visintin Eleonora, nata il 30/10/1985;

**DELIBERA**

per tutto quanto in premessa indicato:

a) di prendere atto della rinuncia del 30/11/2023, in atti presso s.c. G.P.V.R.U., della d.ssa Borghi Lazzarini Luana, nata il 13/01/1994, al conferimento di un incarico libero professionale per psicologo psicoterapeuta con specializzazione in psicoterapia ad indirizzo cognitivo comportamentale per lo svolgimento di contrasto al gioco d'azzardo;

b) di conferire, con il secondo classificato in ordine di graduatoria, dott.ssa Visintin Eleonora, nata il 30/10/1985, incarico di lavoro autonomo di tipo libero professionale di Psicologo da destinare alle azioni di contrasto al Gioco d'Azzardo per la s.s.d. Servizio di Psicologia, con un impegno settimanale di ore 20 e per la durata di anni uno;

c) di dare atto inoltre che l'emolumento del contratto sarà pari ad €. 40,00 orari lordi onnicomprensivi;

d) di dare atto che il rapporto qui costituito, subordinato alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ex art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001, e disciplinato dal contratto

allegato è “qualificato” quale incarico libero-professionale, con prestazione da rendersi all'interno dell'organizzazione aziendale del Committente;

e) di dare atto che l'incarico qui conferito non comporta copertura di posto in organico;

f) di dare atto che, ai sensi della deliberazione n. 362/2013/SRCPIE/INPR in data 25.10.2013 della Sezione regionale Controllo della Corte dei Conti, il presente provvedimento, in quanto riferito ad incarichi individuali di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 7 comma 6 D. Lgs. 165/2001, non deve essere trasmesso alla Corte dei Conti medesima;

g) di pubblicare i dati relativi agli incarichi conferiti con il presente provvedimento sul sito web della ASL NO, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n.33/2013;

h) di delegare l'esecuzione del presente provvedimento al Dirigente Responsabile della s.s.d Servizio di Psicologia, d.ssa Lucia Colombo, che con tale delega viene istituita quale “Responsabile” dell'esecuzione contrattuale;

i) di delegare la s.c. Servizio Gestione Personale e Valorizzazione Risorse Umane agli adempimenti di carattere contabile conseguenti e successivi al presente provvedimento;

l) di dare atto che l'incarico di “Responsabile” dell'esecuzione contrattuale comprende la verifica e l'attestazione della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali da parte del Prestatore ed, in particolare, di garantire che il contratto non subisca modificazioni in fase di esecuzione;

m) di dare atto che il costo del rapporto di lavoro di cui al punto c) non grava sul bilancio aziendale in quanto finanziato attraverso quote del FSR assegnate per lo svolgimento delle le attività di prevenzione/trattamento del Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) ascritte al Fondo Destinazione Vincolata “GIOCHI\_AZZ”;

n) di dare atto che la spesa indotta dal presente provvedimento era già stata imputata con la deliberazione n. 644 del 28/11/2023.

## **II DIRETTORE GENERALE**

**VISTA** la sopraesposta proposta istruttoria;

con il concorso dei pareri dei Direttori:Amministrativo e Sanitario ;

**DECIDE DI APPROVARLA INTEGRALMENTE  
ADOTTANDOLA QUALE PROPRIA DELIBERAZIONE**

**II DIRETTORE GENERALE**

**(Dott.Angelo Penna)**

(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 82/2005)

§§§§§§§§§§

Il presente provvedimento si compone di un documento principale di n. 3 pagine

**CONTRATTO DI**  
**PRESTAZIONE LIBERO PROFESSIONALE**

**- PARTI -**

- A) **A.S.L. NO**, con sede in Novara, viale Roma 7 [P. I.V.A.: 01522670031], in persona del Direttore della s.c. Gestione Personale e Valorizzazione Risorse Umane dott. Gianluca Corona, nato a Vercelli (VC) il 10/05/1966, che ai sensi dell'art. 48 commi 1 e 2 del vigente atto aziendale dell'ASL NO esercita la legale rappresentanza dell'Azienda nelle materie ricadenti nella competenza della struttura Gestione Personale e Valorizzazione Risorse Umane.
- B) **D.ssa** \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_(CF \_\_\_\_\_ P. I.V.A.: \_\_\_\_\_], domiciliato presso sé medesimo, [di seguito: **“Prestatore”**];  
*psicologa*

**Premesse.**

Le parti condividono le sottoestese premesse.

La Committente, per l'ordine di ragioni esposte nell'atto deliberativo, approvativo del presente contratto (in schema), si trova nella necessità di fruire dell'attività professionale del Prestatore; ed intende, quindi, costituire un rapporto di lavoro con il Prestatore; che accetta tale costituzione.

Le Parti concordano di stipulare un *contratto di lavoro autonomo* concettualmente, e normativamente, inquadrabile nel *contratto di prestazione libero professionale ex artt. 2229 ss. c.c.*.

L'oggetto del presente contratto è costituito da prestazioni professionali presso **la s.s.d.**

**Servizio di Psicologia.**

Le prestazioni verranno svolte all'interno della Struttura aziendale della Committente e, pertanto, si integra la fattispecie delle prestazioni endoaziendali.

**Art. 1 Qualificazione del rapporto.**

Le parti intendono porre in essere un rapporto di lavoro autonomo di natura libero professionale "endoaziendale" ed assumono impegno di mantenere ferma tale volontà, nella fase di esecuzione contrattuale.

Ciò impegnandosi a non contravvenire a quanto previsto dai successivi articoli: **3 e 7**, in punto di autonomia del Prestatore di autodeterminarsi nelle modalità esecutive delle prestazioni.

In particolare il Prestatore si determina per la stipulazione del presente contratto anche per la circostanza che quest'ultimo non impone doveri di esclusività, e, pertanto, non preclude la possibilità di instaurare rapporti lavorativi con altri Committenti.

**Art. 2 Oggetto del rapporto.**

Oggetto del presente contratto sono prestazioni consistenti in:

- prestazioni libero professionali di Psicologo consistenti in attività inerenti al contrasto del Gioco d'Azzardo Patologico

**Art. 3 Autonomia del Prestatore.**

Nell'espletamento delle prestazioni, di cui all'articolo precedente, il Prestatore non è soggetto ad alcun vincolo di subordinazione: *né professionale; né organizzativa*; da parte della Committente. Al proposito, si stabilisce – inderogabilmente – quanto segue.

3.1.) La Committente si asterrà dal formulare richieste e/o prescrizioni attinenti alle concrete modalità di adempimento del contratto, da parte del Prestatore. Modalità che saranno determinate autonomamente dal Prestatore entro i limiti di cui al successivo punto.

3.2.) La Committente potrà, **solo**, emanare direttive generali di tipo organizzativo e programmatico, finalizzate a coordinare l'attività libero professionale del prestatore con la propria organizzazione interna.

In ogni caso, tali direttive saranno sempre riferite al solo risultato della prestazione; senza possibilità di incidere sull'autonomia del Prestatore, il cui unico obbligo è quello di attenersi alle direttive generali necessarie per rendere compatibile la prestazione con le esigenze organizzative della Committente.

3.3.) Ragioni logistiche impongono che la prestazione venga resa, presso le strutture aziendali della Committente ed in forma coordinata con l'organizzazione interna di quest'ultima.

A tal proposito, la Committente designa, quale soggetto incaricato di "*gestire*" tale coordinamento, **il Dirigente Responsabile della s.s.d. servizio di Psicologia** che ha assunto e svolgerà l'incarico di "*referente operativo*" dell'esecuzione del presente contratto, comprendendosi in tale incarico le funzioni di verifica della correttezza delle prestazioni della Controparte contrattuale, ai sensi dell'art. 2224 del Codice civile.

Il Prestatore non è tenuto ad alcun vincolo specifico di presenza, potendo concordare con il Committente gli accessi necessari per le esigenze di cui al presente articolo; egli dovrà, comunque, stante le necessità del coordinamento funzionale (di cui s'è detto), rendere la prestazione in tempi compatibili con l'organizzazione delle strutture aziendali della Committente.

3.4.) Le Parti danno atto che la presenza del Prestatore, presso le strutture della Committente, ed il collegamento funzionale con la Struttura organizzativa della Committente, costituiscono condizioni indispensabili per l'esecuzione del contratto da parte del

Prestatore; contratto che non può avere utile esecuzione in assenza di tale coordinamento funzionale.

#### **Art. 4 Doveri di comportamento del Prestatore**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del D.P.R. n. 62/2013, recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, i doveri di comportamento ivi contemplati sono estesi e vincolanti anche per i collaboratori /consulenti della Pubblica Amministrazione.

Pertanto il Prestatore assume specifico impegno ad adempiere puntualmente ai doveri di comportamento previsti dal D.P.R. n. 62/2013, che gli viene consegnato in copia unitamente al presente contratto.

In caso di violazioni degli obblighi di cui al presente articolo, la Committente ha facoltà di risolvere anticipatamente il contratto ex art. 1454 c.c., salvo l'eventuale risarcimento del danno.

#### **Art. 5 Durata.**

Il presente contratto, di durata annuale, decorre dal \_\_\_\_\_

È fatta salva la facoltà per entrambe le Parti del recesso ad nutum (prima della scadenza sopraindicata).

Tale facoltà è esercitabile nei termini di cui al successivo articolo 7.).

#### **Art. 6 Compenso.**

La Committente si impegna a corrispondere, al Prestatore, *il compenso omnicomprendivo lordo di € 40,00 (quaranta/00) orari per un massimo di n. 20 (venti) ore settimanali;*

Tale compenso si intende remunerativo: *sia della prestazione resa dal Prestatore; sia delle spese (generalì e speciali) da quest'ultimo sostenute, per rendere la prestazione.*

Il pagamento del compenso verrà effettuato a cadenza periodica tramite rate mensili posticipate, in seguito ad attestazione da parte del Dirigente Responsabile della **s.s.d.**

**Servizio di Psicologia** delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento, con emissione di mandato tratto sul Tesoriere, entro 60 giorni dalla presentazione di richiesta, da parte del Prestatore ed in seguito ad attestazione, da parte del “*Referente operativo*” individuato con il presente disciplinare, del corretto e puntuale espletamento delle prestazioni.

Le parti stante la natura del contratto, danno atto dell’inapplicabilità del D.Lgs. 231/2002.

#### **Art. 7 Disposizioni particolari.**

7.1.) Per quanto non diversamente disposto dal presente disciplinare, vale la disciplina codicistica (*artt. 2229 ss. codice civile*).

7.2.) La durata del presente contratto (quale definita al precedente art. 5) è meramente indicativa, essendo libere le parti di interrompere il rapporto in qualsiasi momento, salvo l’onere di preavviso (*a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento*), nei termini sotto indicati:

- **per la Committente, 30 giorni;**
- **per il Prestatore, 30 giorni.**

In ipotesi di interruzione, le parti concordano che si applichi, comunque, l’art. 2237 cod. civ. e non l’art. 2227 cod. civ.; pertanto,

calcoleranno il compenso dovuto al Prestatore, ai sensi dell’art. 2237

cod. civ., in relazione alle prestazioni fornite ed accertate dal referente operativo, al momento dell’effettiva interruzione del rapporto.

Nelle ipotesi di mancato rispetto dei termini sopraindicati, la Parte recedente dovrà corrispondere a richiesta dell’altra Parte, una penale pari al compenso mensile diviso trenta, per i giorni di mancato preavviso.



7.3.) Il Prestatore si impegna a comunicare, immediatamente, alla Committente, ogni comportamento del “*Referente operativo*” o di altri soggetti dell’A.S.L. NO, che venga ad incidere – direttamente od indirettamente – sull’autonomia di cui all’art. 3.

7.4.) Il Prestatore, assumendosi il rischio della responsabilità della propria opera professionale, dovrà essere coperto da **polizza assicurativa** per i rischi RC nei confronti di terzi derivanti dalla propria prestazione lavorativa ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L. 24/2017, nonché di un'adeguata polizza assicurativa per colpa grave ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 24/2017.

**Art. 8 Bollo e registrazione.**

Il presente disciplinare rientra nella previsione di cui al *secondo comma, art. 5. D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131* e, pertanto, è *soggetto a registrazione in caso d’uso [Tariffa - Parte II, art. 1, primo comma, lettera b.)]* e, ove ricorra, registrazione con applicazione di imposta in misura fissa *ex art. 40 D.P.R. n° 131/1986*, con relativo onere a carico della parte interessata.

Le spese di bollo sono a carico del prestatore.

*Letto, approvato e sottoscritto.*

*Novara, li \_\_\_\_\_*

**A.S.L. NO - NOVARA**  
**IL DIRETTORE S.C. SERVIZIO**  
**GESTIONE PERSONALE E**  
**VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE**  
*dott. Gianluca Corona*

**IL PRESTATORE**

---

